



## **RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA**

al

### **DISEGNO DI LEGGE N. 80**

<<Codice regionale dell'edilizia>>

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 1.1)

<<Al comma 2, dopo le parole “con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica” aggiungere le seguenti: “e idrogeologica”>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 2.1)

<<Al comma 2, lettera a), prima delle parole “criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dalla legge” aggiungere le seguenti: “le definizioni dei parametri edilizi”>>.

PICCO, GALASSO, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Subemendamento all'emendamento modificativo di pagina 2.2 (pagina 2.1.1)

<<Al comma 2, lettera a), dopo le parole “volume utili e della” aggiungere le seguenti: “superficie accessoria e”>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 2.2)

<<Al comma 2, lettera a), dopo le parole “definiti dalla legge” aggiungere le seguenti: “,ai fini della determinazione della superficie, altezza e volume utili e della superficie coperta”>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 2.3)

<<Al comma 2, lettera e), dopo le parole “in materia di sicurezza dei cantieri” aggiungere le seguenti: “, abbattimento di barriere architettoniche”>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento soppressivo (pagina 3.1)

<<Sopprimere l'articolo>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 3.2)

<<Sopprimere l'articolo>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 3.3)

<<Al comma 1, lettera e), dopo le parole “superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici” aggiungere la seguente: “agibili”>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 3.4)

<<Al comma 1, lettera e), dopo le parole “interrati e seminterrati” sopprimere le parole: “di altezza utile superiore a metri 2,40”>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 3.5)

<<Al comma 1, lettera j), dopo le parole "indicati dalla legge," aggiungere le seguenti: ", camini, prese d'aria e torrette in genere,">>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.6)

<<Al comma 2 , lettera c) sostituire le parole "e la distanza non superi il raggio di 1000 metri" con le seguenti: " e la distanza non superi il raggio di 400 metri">>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 4.1)

<<Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo le parole "di elementi costitutivi dell'edificio" aggiungere le seguenti: "e impianti">>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.2)

<<Al comma 1, lettera e) sostituire le parole "interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali" con le seguenti: "interventi che direttamente o per co-azione con l'esistente producono effetti sull'equilibrio ambientale">>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.3)

<<Al comma 2, lettera d) dopo le parole "con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica" aggiungere le seguenti: "e idrogeologica">>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 5.1)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole <<nonché pensioni ed esercizi di affittacamere>> aggiungere le seguenti: <<o bed and breakfast>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.2)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole << Residenze turistico-alberghiere,>> aggiungere le seguenti: <<Bed and Breakfast , nonché>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 5.3)

Al comma 1, lettera k) dopo le parole <<degli addetti a tempo pieno nell'azienda>> sostituire le parole <<compresi gli alloggi destinati>> con le seguenti: <<comprese le strutture destinate>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 5.4)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole <<limitatamente alla conservazione>> sopprimere la parola <<prima>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 5.5)

Al comma 1, lettera m) dopo le parole <<anche stagionale dei prodotti agricoli>> sopprimere le parole <<complementare all'uso agricolo principale>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.1)

Al comma 1, sostituire le parole <<risultino inefficaci ai sensi di legge>> con le seguenti: <<siano state dichiarate inefficaci con provvedimento espresso>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.2)

Al comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: <<conformemente all'art. 4, comma 2;>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.3)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola <<compatibili>> con la seguente: <<conformi>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.4)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole <<0,1 mc/mq>> con le seguenti: <<0,03 mc/mq>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 6.5)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole <<indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0.1 mc/mq >> con le seguenti: <<indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0.03 mc/mq>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 6.6)

Sopprimere il comma 2.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.7)

Al comma 2, dopo la parola <<attuativi>> aggiungere le seguenti: <<di iniziativa pubblica>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.8)

Al comma 2, dopo le parole <<strumenti urbanistici generali>> aggiungere le seguenti: << , approvati successivamente all'entrata in vigore della presente legge,>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.9)

Al comma 2, dopo le parole <<sono ammissibili gli interventi indicati al comma 1, lettera a)>> aggiungere le seguenti: <<per opere pubbliche con previsione di esproprio o piani particolareggiati di iniziativa pubblica>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 6.10)

Al comma 2, sopprimere le parole <<In tali casi gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti.>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 6.11)

Al comma 2, sostituire le parole <<In tali casi gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti>> con le seguenti: <<In tali casi gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti solo se riguardano un unico edificio>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 7.1)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<4. Le amministrazioni comunali adottano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge una variante al PRGC di recepimento delle definizioni di cui ai precedenti art. 3, secondo le procedure stabilite all'art. 17, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 cui al DPR 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 59)>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 7.2)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono presentare una variante al PRGC per adeguarlo alla stessa>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 7.3)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<E' facoltà dei consigli comunali adottare gli istituti previsti al comma 2>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 9 bis.1)

Dopo l'art. 9, aggiungere il seguente articolo:

## &lt;&lt;Art. 9 bis

Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito del monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo del suolo, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio – Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia – ai fini di:

- 1) puntuali verifiche delle aree residenziali sulle quali recentemente si sono verificati episodi di esondazioni, frane o altri fenomeni costituenti pericolo per la sicurezza del suolo e per la stabilità degli edifici residenziali e per le opere pubbliche in generale;
- 2) controllo dell'abusivismo edilizio e urbanistico, ivi compresi gli interventi di terrazzamento e sbancamento;
- 3) accatastamento e intavolazione degli atti di asservimento delle aree vincolate ai permessi di edificazione e agli indici di cubatura utilizzati nei relativi atti amministrativi.>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 10.1)

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole <<Gli enti locali esprimono il parere entro trenta giorni>> aggiungere le seguenti: <<dalla richiesta>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 10.2)

Al comma 8, dopo le parole <<del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)>> aggiungere le seguenti: <<Ove nella Conferenza di Servizi venga espresso e confermato il motivato dissenso di Amministrazioni statali o regionali preposte alla tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturale e paesaggistico, nonché della salute e della sicurezza pubbliche, restano ferme le disposizioni, le procedure e i tempi stabiliti dalla legge 241/1990 così come integrata dalla legge 15/2005.>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 12.1)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2 bis. Non è consentita la realizzazione di nuove opere a carattere edilizio permanente sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 15.1)

Al comma 1, dopo le parole <<per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa>> aggiungere le seguenti: <<o per più di 50 metri quadri>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 15.2)

Al comma 1, dopo le parole <<per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa>> aggiungere le seguenti: <<o per più di 50 metri quadri>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 15.3)  
Sopprimere il comma 6.

CIANI  
Emendamento modificativo (pagina 16.1)  
Al comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti parole: <<ivi compresa l'installazione o il rifacimento di infissi>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 16.2)  
Al comma 1, lettera c) dopo le parole <<siano eseguite in aree esterne al centro edificato>> aggiungere le seguenti: <<per un limite massimo di tempo di un anno>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 16.3)  
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 16.4)  
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:  
<<d) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività.>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 16.5)  
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole <<che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro >> con le seguenti: << che non superino gli 800 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a 70 centimetri>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 16.6)  
Al comma 1, lettera i) sostituire le parole <<occupazione massima complessiva di 20 metri quadri >> con le seguenti: <<occupazione massima complessiva di 10 metri quadri>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI  
Emendamento modificativo (pagina 16.7)  
Al comma 1, sostituire la lettera i) con le seguenti:  
<<i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportano volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;  
i-bis) la realizzazione di tettoie o la pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione

complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 16.8)  
Al comma 1, sopprimere la lettera j).

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 16.9)  
Al comma 1, lettera j) sostituire le parole <<un aumento superiore a 100 metri cubi>> con le seguenti: <<un aumento superiore a 20 metri cubi>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 16.10)  
Sopprimere il comma 2.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 16.11)  
Sopprimere il comma 2.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 16.12)  
Al comma 2, dopo le parole <<Gli interventi previsti dal presente articolo">> aggiungere le seguenti parole: <<, ad eccezione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i), j), m), o),>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 16.13)  
Al comma 2, dopo le parole <<fatta eccezione per le zone A e Bo>> aggiungere le seguenti: <<o altre zone, sottozone>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 16.14)  
Al comma 4, dopo le parole <<da parte del Comune>> aggiungere le seguenti: <<, fermo restando l'obbligo per il titolare dell'intervento di comunicare al Comune l'inizio dei lavori>>.

BRANDOLIN, DELLA MEA  
Subemendamento all'emendamento modificativo di pagina 16.15 (pagina 16.14.1)  
Al comma 5, dopo le parole <<di cui al comma 1 lettere>> aggiungere le seguenti: <<d), e),>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI  
Emendamento modificativo (pagina 16.15)  
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:  
<<5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere g), h), i-bis), j), k) e t) è comunicato al Comune. In tali casi



il Comune non può richiedere l'allegazione di altri documenti se non richiesti espressamente dalla legge.>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 17.1)  
Al comma 1, sopprimere la lettera e).

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 17.2)  
Al comma 1 lettera e) dopo le parole <<diverso dalla residenza>> aggiungere le seguenti: <<tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 200 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 17.3)  
Al comma 1, lettera h) dopo le parole <<le zone A e Bo>> aggiungere le seguenti:<<o altre zone, sottozone>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 17.4)  
Al comma 1, sopprimere la lettera k).

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 17.5)  
Al comma 1, nella lettera l) sopprimere le parole <<il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 17.6)  
Al, comma 1, lettera l) dopo le parole <<il comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1000 metri>> aggiungere le seguenti: <<solo nei comuni con popolazione maggiore di 150.000 abitanti>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI  
Emendamento modificativo (pagina 17.7)  
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:  
<<l bis) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola nelle pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore ad un metro; gli interventi sopra elencati sono esclusi qualora comportino trasformazione di aree boschive e umide.>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 18.1)  
Sopprimere l'articolo.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 19.1)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole <<aumento di unità immobiliari>>, sopprimere le parole <<se incidono sugli standard urbanistici>>.

BRANDOLIN, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 20.1)

Sopprimere il comma 5.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 21.1)

Al comma 6, dopo le parole <<nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2>>, aggiungere le seguenti parole: <<e dalle altre leggi di settore>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 21.2)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<<8. Gli interventi soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività sono realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e dei regolamenti edilizi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.>>.

GALASSO, SASCO, NARDUZZI, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 25.1)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole <<degli strumenti urbanistici vigenti e adottati e del regolamento edilizio>> con le seguenti parole: <<della normativa vigente>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 25.2)

Al comma 5, dopo le parole <<gli strumenti urbanistici vigenti e adottati e con il regolamento edilizio>> aggiungere le seguenti: <<vigente, salvo i casi di deroga previsti dalla legge>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 25.3)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo <<In tali casi non trova applicazione la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 10 bis della legge 241/1990, e successive modifiche.>>.

SASCO, PICCO, GALASSO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 25.4)

Al comma 6, dopo le parole <<ai sensi del comma 4>> aggiungere le seguenti parole: <<eventualmente richiesta dal Comune>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 26.1)

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole <<barriere architettoniche>> aggiungere le seguenti: <<, salvo i casi di deroga previsti dalla legge>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 26.2)

All'articolo 26, comma 4, dopo le parole <<denuncia di inizio attività sia conforme>>, sostituire le parole <<agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale>> con le seguenti: <<alla normativa vigente>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 29.1)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole <<Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti>>, sostituire le parole <<dall'articolo 30>> con le seguenti parole: <<dagli articoli 30 e 32>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT. LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 30.1)

Sopprimere le lettere b) e c).

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT. LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 30.2)

Sostituire la lettera h) con la seguente:

<<h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia.>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT. LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 30.3)

Nella lettera i), dopo le parole <<privati pertinenziali>>, aggiungere le seguenti parole: <<relativi ad edifici legittimamente esistenti>>.

BRANDOLIN, GALASSO, COLAUTTI

Subemendamento modificativo (pagina 30.0.1)

Sostituire l'emendamento di pagina 30.1 con il seguente:

"Al comma 1, lettere b) e c), aggiungere, a fine periodo, le seguenti parole: «esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso»."

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT. LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 32.1)

Al comma 4, sostituire le parole <<le costruzioni od impianti posti nell'ambito degli agglomerati industriali>> con le seguenti: <<le costruzioni od impianti produttivi posti nell'ambito degli agglomerati>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 33.1)

Al comma 2, sopprimere le parole <<o comunque urbanisticamente compatibile>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 33.2)

Al comma 2, sopprimere le parole <<o comunque urbanisticamente compatibile>>.

BRANDOLIN, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 35.0.1)

Sopprimere il comma 2.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 35.1)

Al comma 3, sostituire le parole <<Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso>> con le seguenti parole: <<L'Amministrazione comunale, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, può prevedere nel proprio strumento urbanistico generale di ammettere, per una volta soltanto,>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 35.2)

Al comma 5, dopo le parole <<con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica>>, aggiungere le parole << e idrogeologica>>.

DELLA MEA

Subemendamento orale all'emendamento di pagina 36.0.1

"Dopo le parole «godimento su di esso», sostituire le parole «da istituire mediante convenzione con il Comune entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.» con le seguenti: «ai sensi del comma 1, lettera b).»"

BRANDOLIN, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 36.0.1)

Alla fine del comma 3 dopo le parole <<residenza agricola>> aggiungere le seguenti: <<con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da istituire mediante convenzione con il Comune entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.>>..

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 36.1)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole <<e stoccaggio di foraggi annessi alle strutture produttive aziendali>> con le seguenti parole: <<e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, annessi alle strutture produttive aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Subemendamento orale di pagina 36.2

“All’ultima riga del primo comma, sopprimere la parola «prevalentemente».”

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 36.2)

Al comma 4, alla lettera a), alle parole << di depositi e stoccaggio di foraggi annessi alla strutture produttive aziendali>>, aggiungere le parole <<nel limite massimo di 30 metri quadrati>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Subemendamento orale di pagina 36.3

“Alla fine del secondo comma, aggiungere le seguenti parole: «conformemente al Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia».”

MARSILIO, PUSTETTO

Subemendamento all’emendamento di pagina 36.3, parte seconda (pagina 36.0.3)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

<<c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione. In tali casi l’eventuale ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, può superare il 10% della superficie utile delle strutture esistenti.>>.

PUSTETTO, MARSILIO

Emendamento modificativo (pagina 36.3)

Al comma 4, alla lettera a), dopo le parole <<produttive aziendali>> aggiungere le seguenti: <<nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti prevalentemente dalle produzioni aziendali>>.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

<<c) di ristrutturazione e ampliamento delle strutture agricole esistenti per esigenze di adeguamento a normativa comunitaria, statale o regionale, fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività.>>.

SASCO, PICCO, GALASSO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 38.0.1)

Al comma 2, dopo le parole <<mantenute le distanze>> sopprimere le parole <<tre edifici>>.

TONONI, COLAUTTI, NARDUZZI, SASCO, GALASSO, ASQUINI

Subemendamento aggiuntivo all’emendamento 38.1 (pagina 38.0.2)

Al comma 3 bis, dopo le parole <<evidenti tracce della loro preesistenza>> aggiungere le seguenti: <<, nel rispetto delle prescrizioni tipologico-architettoniche e storico-culturali>>.

TONONI

Emendamento modificativo (pagina 38.1)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3 bis. Rientra negli interventi di ristrutturazione anche la ricostruzione filologica di edifici demoliti purché degli stessi siano rimaste evidenti tracce della loro preesistenza>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 39.1)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole <<Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento>> sostituire la parola <<di>> con le seguenti: <<del numero delle>>.

BRANDOLIN, GALASSO, Relatori

Subemendamento modificativo dell'emendamento di pagina 39.1.1 (pagina 39.1.0.1)

Al comma 1, fine periodo aggiungere il seguente periodo: <<, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. Il recupero previsto dal presente comma è ammissibile anche per i locali cantine e taverne purché di altezza non inferiore a 2,20 metri>>.

SASCO, GALASSO, NARDUZZI, COLAUTTI, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 39.1.1)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole <<unità immobiliari>> aggiungere le seguenti: <<e devono comunque rispettare un'altezza minima di metri 1,30 ed un'altezza media di metri 1,90>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 39.2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preliminarmente valutati dall'Azienda Sanitaria competente per territorio affinché venga garantito uno standard di vivibilità idoneo.>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 39.3)

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole <<Tali interventi possono comportare l'aumento>> aggiungere le seguenti: <<del numero>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 39.4)

Al comma 3, dopo le parole <<Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici>> aggiungere le seguenti: <<esistenti e interessare locali sottotetto esistenti,>>.

TONONI

Emendamento modificativo (pagina 39.5)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3bis. Rientra negli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche la ricostruzione filologica di edifici demoliti in qualunque zona omogenea.>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 39.6)

Al comma 4, dopo le parole <<possono comportare la modifica>> aggiungere le seguenti: <<del numero>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, COLAUTTI, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 40.1)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole <<superfici utili>> sopprimere le parole <<e accessorie>> e nel comma 2, dopo le parole <<unità abitative>> aggiungere le seguenti: <<nonché le opere realizzabili ai sensi dell'articolo 16>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, COLAUTTI, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 41.1)

Al comma 1, dopo le parole <<con riferimento alla sagoma, alla superficie>>, sostituire le parole <<coperta, ai volumi utili, ai volumi tecnici e all'altezza dell'edificio>> con le seguenti: <<, alla volumetria e all'altezza>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 45.1)

Al comma 5, dopo le parole <<e con le norme in materia di sicurezza statica,>> aggiungere la seguente: <<idrogeologica,>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 50.1)

<<Al comma 7, dopo le parole "La mancata denuncia di inizio dell'attività di cui all'articolo 17 non comporta" aggiungere le parole: ", salva diversa previsione della legge dello Stato,">>.

CIANI

Emendamento modificativo (pagina 51.1)

<<Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4 bis. Gli interventi di edilizia libera realizzati prima dell'entrata in vigore della presente norma in difformità alle normative contenute negli strumenti urbanistici limitatamente all'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti, possono essere regolarizzati mediante versamento al Comune di un importo pari a 200,00 euro per singolo interventi. Il versamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio.>>.

MENIS, BRANDOLIN

Emendamento sostitutivo dell'emendamento di pagina 51.2 (pagina 51.1.1)

<<Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4 bis. I proprietari di unità immobiliari che presentano infissi o serramenti aventi caratteristiche difformi da quelle previste dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici, possono presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, autorizzazione a permesso di costruire ovvero denuncia di inizio attività corredata dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici comunali. Con il rilascio dell'autorizzazione edilizia, ovvero con il riscontro scritto delle denunce d'inizio attività, il Sindaco, in armonia con quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti, può stabilire una sanzione pecuniaria a sanatoria dell'intervento edilizio previsto.>>

MENIS

Emendamento modificativo (pagina 51.2)

<<Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4 bis. I proprietari di unità immobiliari che presentano infissi o serramenti aventi caratteristiche difformi da quelle previste dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici, possono presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, autorizzazione a permesso di costruire ovvero denuncia di inizio attività corredata di idonea documentazione tecnica, al fine di adeguarsi a tutte le prescrizioni previste dai regolamentari e dagli strumenti urbanistici comunali.>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, COLAUTTI, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 56.1)

<<Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all'articolo 2" aggiungere le seguenti: "qualora gli interventi risultino in contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale vigenti o adottati">>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 57.1)

<<Al comma 1, sostituire le parole "Gli articoli 58 e 59" con le seguenti: "Gli articoli 58, 59 e 60">>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 57.2)

<<Al comma 1, dopo le parole "del patrimonio edilizio esistente" aggiungere le seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente Capo VII">>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 57.3)

<<Al comma 2, sostituire le parole "Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59" con le seguenti: "Gli interventi di cui agli articoli 58, 59 e 60">>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 57.4)

<<Al comma 2, lettera a), dopo le parole "e con le norme in materia di sicurezza statica," aggiungere la seguente: "idrogeologica,">>.



BRANDOLIN, PUSTETTO, Relatori di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 57.4.1)

<<Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

“a bis) in deroga alle prescrizioni tipologico – architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo”>>

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 57.5)

<<Al comma 2, alla lettera d), sostituire la parola “cinque” con la seguente: “tre”>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 57.6)

<<Al comma 2, lettera d), sostituire le parole “entro cinque anni” con le seguenti: “entro tre anni”>>.

PUSTETTO BRANDOLIN

Emendamento modificativo (pagina 58.0.1)

Al comma 2, sostituire le parole <<zone omogenee A e B0>> con le parole <<zone omogenee A, B0 e B1>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 58.1)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole <<non può superare i due piani o comunque i 6 metri>> con le seguenti: <<non può superare un piano o comunque i 3 metri>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 58.2)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

<<c) l'ampliamento può comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali.>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 58.3)

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole <<non può superare i 200 metri cubi>> con le seguenti: <<non può superare i 100 metri cubi>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 58.4)

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole <<non può superare i due piani o comunque i 6 metri>> con le seguenti: <<non può superare un piano o comunque i tre metri>>.

BRANDOLIN, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 58.4.1)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole <<zone omogenee A e B0>> con le seguenti: <<zone omogenee A, B0 e B1>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 58.5)

Al comma 3, lettera d) dopo le parole <<l'ampliamento non può comportare aumento>> aggiungere le seguenti: <<del numero>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 59.1)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole <<comunque fino ad un massimo di 1.000 metri quadrati>> con le seguenti: <<comunque fino ad un massimo di 500 metri quadrati>>.

BRANDOLIN, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 60.0.1)

Al comma 1, dopo le parole <<singoli edifici esistenti>> aggiungere le seguenti: <<alla data di entrata in vigore del presente Capo VII>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 60.1)

Al comma 1, dopo le parole <<attraverso una convenzione>> aggiungere le seguenti: <<, approvata dal Consiglio comunale>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 60.2)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole <<50 per cento>> con le seguenti: <<30 per cento>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 60.3)

Al comma 2, sostituire le parole <<il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento,>> con le seguenti: <<, in tutti i casi di decadenza dello strumento, il rilascio del titolo abilitativo>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 60.4)

Al comma 2, alla lettera c) dopo la parola <<esigenze>> aggiungere le seguenti: <<di opere>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 60.5)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono in alcun caso trovare applicazione se i lavori non sono iniziati entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Capo".

CACITTI, COLAUTTI, BRANDOLIN, BAIUTTI, PUSTETTO, BARITUSSIO, MARSILIO

Emendamento aggiuntivo (pagina 60.6)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

<<4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell'ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale costituisce variante non sostanziale a condizione che la destinazione d'uso rimanga invariata e rispettati gli standard urbanistici.>>

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento aggiuntivo (pagina 60 bis.1 )

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

<<Art. 60 bis  
(Compiti dei Comuni)

1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Capo, possono disporre motivatamente:

a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione del presente Capo in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;

b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dal presente Capo possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni;

c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 58, 59 e 60 del presente Capo possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 60 acquistano efficacia trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, ovvero successivamente all'adozione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1, limitatamente al territorio del Comune interessato.

3. La deliberazione di cui al primo comma segue le procedure relative agli atti deliberativi comunali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento aggiuntivo (pagina 61.1)

Al comma 2, sopprimere le parole <<o delle delibere di cui all'articolo 29>>.

BRANDOLIN, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 61.1.1)

Al comma 2, dopo le parole <<contenute nell'articolo 3, comma 1>> aggiungere le seguenti: <<e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento aggiuntivo (pagina 61.2)

Alla fine del comma 2, dopo le parole <<della presente legge>> aggiungere le seguenti: <<, fatte salve le varianti generali adottate all'entrata in vigore della legge>>.

COLAUTTI, MENIS, GALASSO

Subemendamento sostitutivo all'emendamento di pagina 61.2.1 (pagina 61.2.0.1)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

<<b bis) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa precedente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell'articolo 50 purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza. Le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

b ter) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, le istanze e relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale>>.

COLAUTTI, GALASSO, SASCO, NARDUZZI, ASQUINI

Subemendamento aggiuntivo all'emendamento di pagina 61.3 (pagina 61.2.1)

Al comma 5, dopo le parole <<previste dall'articolo 10>> aggiungere le seguenti: <<e l'obbligo di adeguamento previsto dall'articolo 8, comma 1>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, COLAUTTI, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 61.2.1)

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

<<c) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, le istanze e relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 61.3)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<5. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 15 <<Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici>> non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comunale dell'illuminazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 15/2007.>>.

PUSTETTO, BRANDOLIN, MARSILIO, GALASSO

Subemendamento aggiuntivo all'emendamento modificativo di pagina 61.3.1 (pagina 61.3.0.1)

Dopo il comma 4bis, aggiungere il seguente:

<<4 ter. Al comma 4 dell'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 <<Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di

personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente>>, dopo le parole <<le pratiche che prevedono l'asportazione di materiale litoide grossolano disseminato sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore>> le parole <<ai quaranta centimetri>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai limiti individuati dalle leggi regionali di settore disciplinanti la specifica attività agricola o forestale>>.>>.

#### PUSTETTO, MARSILIO

Emendamento modificativo (pagina 61.3.1)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4 bis. Sono ammesse varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati all'esterno delle zone agricole, anche in deroga all'articolo 6, commi 26 e 26 bis della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13 «Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000», previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari e a condizione che garantiscano la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto previsto dalle leggi di settore.>>

#### GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 61.4)

Nella rubrica, sostituire le parole <<con la legge regionale 5/2007>> con le seguenti: <<con le altre leggi di settore>>.

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 61 bis.1)

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

<<Art. 61 bis  
(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1. Alla legge regionale 2/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.”;

b) dopo il comma 4 bis dell'articolo 67 è aggiunto il seguente:

“4 ter. I marina resort sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato e ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.”;

c) al comma 1 dell'articolo 68, dopo le parole:“se trattasi di campeggi o dry marina” sono aggiunte le seguenti:“o marina resort”;

d) nel titolo dell'allegato B, le parole “e dry marina”, sono sostituite con le seguenti: “, dry marina e marina resort”;

e) la lettera B3 dell'allegato B, è sostituita dalla seguente:

“B3 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei Dry Marina e Marina Resort:

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

- 1.01 RECEPTION: (1) (2) (3) (4)
- 1.02 RECINZIONE:
  - 1.021 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)
- 1.03 VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA : (1) (2) (3) (4)
- 1.04 VIABILITÀ PEDONALE:
  - 1.041 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2)
  - 1.042 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
  - 1.043 passaggi pedonali ogni piazzola (4)
- 1.05 PARCHEGGIO AUTO:
  - 1.051 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
  - 1.052 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)
- 1.06 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
  - 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry marina o marina resort (1)
  - 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry marina o marina resort (2) (3)
  - 1.063 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry marina o marina resort (4)
- 1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
  - 1.071 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)
  - 1.072 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)
- 1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:
  - 1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
- 1.09 SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE:
  - 1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
- 1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)
- 1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
- 1.12 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
- 1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA TRADIZIONALE O FORZATA: (1) (2) (3) (4)
- 1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
- 1.15 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
  - 1.151 con una linea telefonica esterna (1) (2)
  - 1.152 con una linea esterna e cabina (3) (4)
- 1.16 IMPIANTO TV:
  - 1.161 non inferiore al 15 per cento (2)
  - 1.162 non inferiore al 40 per cento (3)
  - 1.163 non inferiore al 80 per cento (4)
- 1.17 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:
  - 1.171 non inferiore al 15 per cento (2)
  - 1.172 non inferiore al 40 per cento (3)
  - 1.173 non inferiore al 80 per cento (4)
- 2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
  - 2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:

- 2.011 ore 10/24 (1)
- 2.012 ore 14/24 (2)
- 2.013 ore 18/24 (3)
- 2.014 ore 24/24 (4)
- 2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
- 2.021 una volta al giorno (1) (2)
- 2.022 due volte al giorno (3) (4)
- 2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
- 2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
- 2.032 con addetto diurno permanente (4)
- 2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
- 2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
- 2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
- 2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
- 2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
- 2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
- 2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
- 2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
- 2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
- 2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
- 2.058 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
- 2.059 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
- 2.060 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)
- 2.06 PRONTO SOCCORSO: (1) (2) (3) (4)
- 2.07 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
- 2.071 in ragione di almeno 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
- 2.072 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
- 2.073 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
- 2.074 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (4)
- 2.08 EROGAZIONE ACQUA CALDA :
- 2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
- 2.082 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
- 2.09 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
- 2.091 presa di corrente 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
- 2.092 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
- 2.093 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
- 2.094 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (4)
- 2.10 ATTREZZATURE DI RISTORO:
- 2.101 bar (1) (2) (3)
- 2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
- 2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
- 2.104 spaccio (1) (2) (3) (4)
- 2.11 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.):
- 2.111 almeno 1 attrezzatura (3)

2.112 almeno 2 attrezzature (4)

2.12 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):

2.121 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)

2.122 almeno 2 attrezzature o servizi (3)

2.123 almeno 3 attrezzature o servizi (4)

3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO

3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:

3.011 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)

3.012 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)

3.013 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)

3.014 almeno 1 ogni posto barca (4)

3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:

3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)

3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)

3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)

3.024 almeno 1 ogni posto barca (4)

3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:

3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)

3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)

3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)

3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)

3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE:

3.041 solo reception (1) (2) (3)

3.044 presa TV 1 ogni posto barca (4)

3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:

3.051 solo reception (1) (2) (3)

3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4)>>.

GALASSO, NARDUZZI, SASCO, COLAUTTI, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 62.0.1)

Al comma 2, dopo le parole <<dagli strumenti urbanistici comunali o sancite>> sostituire le parole <<dalle previgenti leggi regionali>> con le seguenti: <<dalla legge regionale 12/2008>>.

PUSTETTO, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 62.1)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<3. L'applicazione delle disposizioni di deroga individuate nel comma 1 tiene conto di eventuali superfici e volumi realizzati in deroga agli strumenti urbanistici in applicazione della legge 47/1985, legge 724/1994 e legge regionale 26/2004. In tali casi le superfici e volumi sono computati ai fini della concorrenza dei limiti massimi della presente legge.>>.



BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento aggiuntivo (pagina 67.1)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5 bis. L'amministrazione regionale sostiene le amministrazioni comunali in relazione ai mancati introiti derivanti dall'applicazione della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono emanate le disposizioni per disciplinare l'erogazione dei finanziamenti che non potranno essere inferiori al 50% degli oneri di urbanizzazione calcolati sulla base delle tabelle comunali.>>.

BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento aggiuntivo (pagina 68.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 68  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo il Capo VII, entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero alla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo di cui all'art. 2 della presente legge.

2. Il Capo VII della presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

GALASSO, COLAUTTI, PICCIN

Emendamento modificativo (pagina 68.2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione del Capo VII "Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.